

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 3.3.D "ATTIVITÀ DI RIORDINO ED INDICIZZAZIONE DEI VIDEO DELLE SEDUTE CONSILIARI" DEL COMUNE DI TRENTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di attuazione dell'Intervento 3.3.D "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli" nell'ambito del riordino ed indicizzazione dei video delle sedute consiliari ed attività correlate.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto sono finalizzate a promuovere l'inserimento di persone deboli, favorendo il recupero sociale e lavorativo.
3. Sono compresi nell'appalto tutti gli interventi previsti nel progetto allegato, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.
4. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 è realizzato nel rispetto di quanto definito:
 - a) nel Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura;
 - b) nelle relative Disposizioni attuative relative all'intervento 3.3.D;
 - c) nel documento "Relazione tecnica e perizia" allegato al presente documento.
2. L'appaltatore (di seguito anche definito «soggetto attuatore») garantisce l'assunzione a tempo determinato di n. 1 lavoratore a 35 ore settimanali, scelto dal Comune di Trento fra gli iscritti in apposite liste approvate dall'Agenzia del lavoro. Il rapporto di lavoro è disciplinato dall'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati in "Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili".
3. Il soggetto attuatore mette a disposizione il coordinatore di "cantiere", che deve aver acquisito una professionalità idonea, derivante da una comprovata esperienza lavorativa in campi coerenti con l'attività svolta.
4. I requisiti ed il ruolo del coordinatore di cantiere sono definiti all'art. 9 delle Disposizioni attuative citate al comma 1, lett. b).
5. I lavoratori sono tenuti a svolgere prestazioni quali:
 - a) l'attività di riordino ed indicizzazione dei video delle sedute consiliari già presenti nell'archivio di rete sul portale "video istituzioni". Per attività di riordino si intende la verifica della presenza e della completezza del materiale disponibile in rete successivamente alla diretta streaming; per indicizzazione si intende l'inserimento nel video di opportune "etichette" atte ad individuare i singoli interventi, delimitandoli e riconducendoli ai rispettivi autori;
 - b) l'attività di riordino, con verifica di completezza ed aggiornamento, delle pagine web dedicate agli organi comunali ed alle loro componenti.
6. Il lavoro, che può essere eventualmente svolto anche da remoto, comporta contatti e scambi di informazioni/documenti, anche non in presenza, con il personale dell'Ufficio Consiglio comunale e l'utilizzo di idonea attrezzatura informatica (PC, eventualmente portatile, linea internet). È previsto un orario di lavoro dal lunedì al giovedì di 7 ore e 45 minuti e il venerdì di 4 ore, salvo diverso accordo tra le parti.
7. L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore (soggetto attuatore)

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e dei documenti citati all'art. 2.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che

- attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
 4. L'appaltatore ed il coordinatore di cantiere sono tenuti a collaborare fornendo ogni utile informazione richiesta. Il soggetto attuatore ha la piena responsabilità dell'esecuzione del progetto di inserimento lavorativo e si impegna a rispettare le disposizioni dell'Agenzia del lavoro e dà ampia garanzia del rispetto delle stesse al fine di assicurare al Comune di Trento l'introito completo del contributo concesso, sostituendosi nel pagamento, nel caso di colpevole comportamento che ne causi direttamente od indirettamente la decadenza o la decurtazione o revoca.
 5. Il soggetto attuatore assume interamente l'obbligo dell'organizzazione amministrativa e tecnica necessaria per la realizzazione del progetto e si impegna a partecipare alle attività di monitoraggio organizzati dalla stazione appaltante nonché a predisporre e trasmettere le rendicontazioni economiche e sociali necessarie per il monitoraggio di progetto nel suo insieme.
 6. Ogni onere e responsabilità direttamente o indirettamente riconducibile al rapporto di lavoro dipendente verrà ad instaurarsi fra il personale impiegato e il soggetto attuatore, che viene considerato quale unico ed esclusivo datore di lavoro per i fatti inerenti la presente scrittura, con esclusione ed esonero da ogni conseguenza e responsabilità del Comune di Trento.
 7. Spetta al soggetto attuatore la responsabilità di adottare ogni misura ed accorgimento previsto dalla vigente normativa antinfortunistica e da ogni altra norma a tutela del lavoratore ivi comprese le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 nell'ambiente di lavoro, mettendo a disposizione dei lavoratori i necessari dispositivi.
 8. Il soggetto attuatore si impegna a provvedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
 9. L'appaltatore si impegna a far eseguire al personale assunto, il progetto approvato dall'Agenzia del lavoro secondo le direttive impartite dall'Amministrazione comunale – Servizio Segreteria generale.
 10. In particolare, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) stipulare, nel termine indicato dall'Amministrazione, il contratto di lavoro con i lavoratori selezionati dal Servizio Segreteria generale del Comune di Trento;
 - b) inviare copia di ciascun contratto al Servizio Segreteria generale;
 - c) inviare all'Agenzia del lavoro ed al Comune di Trento il "rapportino inizio cantiere" lo stesso giorno in cui iniziano i lavori;
 - d) inviare all'Amministrazione comunale la "scheda coordinatore di cantiere" e caricare nel programma informativo "i moduli di variazione cantiere" e "la scheda coordinatore di cantiere" firmati;
 - e) rilevare le presenze settimanali dei lavoratori e trasmettere i relativi elaborati con cadenza mensile al Servizio Segreteria generale.
 11. Spetta al soggetto attuatore coordinare i rapporti amministrativi con quelli tecnici del coordinamento di cantiere al fine di garantire il buon andamento dei lavori ed informare il Servizio Segreteria generale su ogni circostanza utile per le decisioni operative di competenza per la realizzazione e rendicontazione finale.
 12. Il soggetto attuatore si impegna a corrispondere al personale assunto la retribuzione mensilmente in via posticipata alle scadenze stabilite dal contratto di lavoro.
 13. L'appaltatore è dotato di adeguata sede amministrativa nel territorio del Comune di Trento, sufficientemente strutturata a livello organizzativo, sia per lo svolgimento delle prestazioni progettuali, sia per il sostegno ai soggetti deboli o svantaggiati impiegati nel progetto.

Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante

1. Il Servizio Segreteria generale del Comune di Trento provvede a:
 - a) programmare e organizzare le prestazioni per l'esecuzione delle stesse da parte dei lavoratori;

- b) verificare la corretta esecuzione dell'appalto.
2. Attraverso periodici incontri di monitoraggio, organizzati dalla stazione appaltante, con il coordinatore del cantiere, si procede a valutare l'andamento del progetto con riguardo sia agli inserimenti lavorativi che all'esecuzione del lavoro, verificando, altresì, che i lavoratori ricevano dall'appaltatore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute.

Art. 5 – Durata del contratto, valore stimato del contratto, corrispettivo

1. Il progetto ha inizio dalla data di stipulazione del contratto che ha una durata massima e presunta di 6 mesi, evidenziando che terminerà il 31 dicembre 2022.
2. In ogni caso il contratto avrà durata non superiore a quella autorizzata dall'Agenzia del lavoro.
3. Il prezzo del servizio sarà pari ai costi del lavoro (lavoratori e coordinatore) e della sicurezza, valutati dalla stazione appaltante e non ribassabili in sede di gara, sommato ai costi generali e di gestione offerti dall'appaltatore, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
4. Il corrispettivo, nel limite massimo del prezzo di cui al comma 3, in caso di durata inferiore del progetto sarà rideterminato proporzionalmente.
5. La liquidazione del corrispettivo avverrà ogni bimestre sulla base del computo specifico:
 - a) del costo del lavoro sostenuto dal lavoratore per il servizio reso e per la quota parte del coordinatore;
 - b) dei costi specifici per la sicurezza per fornire i lavoratori dei necessari DPI e per effettuare le attività necessarie in base alla normativa in vigore, anche relativa al contrasto alla pandemia COVID-19. Possono essere riconosciute solo le spese per le quali non sono richiesti indennizzi o contributi provinciali o statali;
 - c) della quota degli oneri relativi alle spese generali e di gestione dell'appalto.
6. In fase consuntiva anche la remunerazione relativa al coordinatore di cantiere verrà rideterminata in base al costo della manodopera effettivo.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 7– Avvio dell'esecuzione del contratto, sospensione e modifica

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il contratto potrà essere sospeso nel caso in cui l'eventuale aggravarsi della pandemia Covid-19 non ne permetta l'esecuzione.
5. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.p. 2/2016.

Art. 8 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con rate bimestrali, successivamente al versamento da parte della cooperativa degli stipendi ai soggetti impiegati nell'intervento.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. Il pagamento delle singole rate di corrispettivo avverrà entro il termine massimo di 50 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione delle obbligazioni cui si riferisce la singola rata e nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa

è successivo all'espletamento della procedura di accertamento. Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30 decorrenti dalla scadenza del termine di riferimento della singola rata (o dal verificarsi dell'evento cui la singola rata si riferisce).

4. La non accettazione dei suddetti termini di pagamento dovrà essere comunicata dall'appaltatore, mediante specifica nota da inviare al seguente indirizzo PEC: segreteria.generale@pec.comune.trento.it. In tal caso il termine di pagamento formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetterà termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedure di accertamento.
5. Ai pagamenti deve essere effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016. La ritenuta è portata in deduzione dell'importo imponibile. Le ritenute possono essere svincolate esclusivamente in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il pagamento della rata a saldo del corrispettivo è subordinato al definitivo accertamento da parte dell'Amministrazione della regolarità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto alle prescrizioni del contratto stesso ed avviene entro 50 giorni dall'accertamento stesso oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura qualora la fattura sia ricevuta in data successiva a quella di accertamento della regolare esecuzione del contratto. Per l'espletamento, da parte dell'Amministrazione della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30.
6. In ottemperanza a quanto disposto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 55/2013, ai sensi dell'art. 1, commi 209-214, della L. 244/2007, dal 31 marzo 2015 per il pagamento il fornitore dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il sistema di interscambio al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente alcuni codici che saranno comunicati in fase di stipulazione del contratto. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica di detti codici.
7. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente. In ottemperanza alle disposizioni sulla fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55/2013, questa Amministrazione comunica di seguito il proprio Codice univoco ufficio: BBFOSG.
8. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
9. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.
10. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di

partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, L.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
2. A mente dell'articolo 3, comma 9-bis, della L. 136/2010, le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. 136/2010, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente. In ossequio alla normativa citata, la stazione appaltante si riserva di verificare peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

Art. 10 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 11 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lett. d), punto 2, della L.p. n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applica l'art. 24, commi 8 e 8-bis, della L.p. n. 23/1990.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art.13 – Subappalto

1. Il subappalto non è ammesso al fine di salvaguardare le finalità sociali del progetto, che

richiede una gestione unitaria dello stesso a cura di un unico operatore economico.

Art. 14 – Tutela dei lavoratori, sicurezza

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti, nonché a dare compimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 13.

Art. 15 – Sicurezza e prevenzione della diffusione del virus COVID-19

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008.
3. Non si rilevano rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto e pertanto non viene redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto le prestazioni richieste ai lavoratori sono di natura intellettuale.
4. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, tenendo conto dell'interferenza tra i lavoratori assunti con il progetto e i dipendenti dell'Amministrazione comunale presenti presso la sede operativa della stessa.

Art. 16 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 17 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 18, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 18 – Risoluzione del contratto e recesso

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 12 del presente capitolato;
 - e) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - f) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 17, comma 5, del presente capitolato;
 - h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.
 3. In caso di risoluzione all'appaltatore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.
 4. È sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
 5. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 – Codice di comportamento e disposizioni anticorruzione

1. L'appaltatore è tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento (da ultimo approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016, n. 250, e rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione comunale: www.comune.trento.it) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto/revoca dell'affidamento dell'incarico.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
3. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 20 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. I dati e le notizie di cui l'appaltatore verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio sono segreti e riservati.
2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio.
3. L'appaltatore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte e le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.
4. Il Comune di Trento e l'appaltatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE n. 2016/679; D.Lgs. n. 196/2003).
5. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, l'appaltatore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento

(Comune di Trento).

Art. 21 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 22 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parti integranti e sostanziali del contratto di appalto i seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica e perizia;
 - b) capitolato d'appalto;
 - c) preventivo o offerta economica dell'appaltatore.

Art. 23 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
 - b) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;
 - c) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
 - d) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - e) il Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura (adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione 24.01.2020, n. 75, e successivamente modificato con deliberazione della Giunta provinciale 26.11.2021, n. 2039) e le relative Disposizioni attuative concernenti l'intervento 3.3.D (approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenda del lavoro 21.10.2020, n. 36, e successivamente modificate con con deliberazioni 02.11.2021, n. 20, 26.01.2022, n. 2 e 09.03.2022, n. 7);
 - f) l'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati negli interventi previsti al punto 19 (ora Intervento 3.3.D), sottoscritta il 01.10.2018;
 - g) il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
 - h) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - i) la legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - j) il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - k) la legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - l) il regolamento europeo del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
 - m) il codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile. In caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

Art. 24 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.